

- [Registrati \(http://accesso.openpolis.it/aggiungi_utente\)](http://accesso.openpolis.it/aggiungi_utente)
- [Entra \(/login\)](#)

[Atti \(/atti-parlamentari-importanti\)](#)

[Voti \(/votazioni-in-parlamento-importanti\)](#)

[Parlamentari \(/lista-dei-parlamentari-in-carica/camera/nome/asc\)](#)

[Argomenti \(/lista-degli-argomenti-in-parlamento\)](#)

[Comunità \(/community\)](#)

[Open blog \(http://blog.openpolis.it/\)](http://blog.openpolis.it/)

[Precedente legislatura 2008-13 \(http://parlamento16.openpolis.it/\)](http://parlamento16.openpolis.it/)

Cerca

Emendamento 1.01 (/emendamento/271499)

[Lascia un commento \(/commenti_emendamento/271499\)](#)

Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.4741 (/singolo_atto/91951) in riferimento all'articolo 1.

- presentato il 27/11/2017 in *V Bilancio e Tesoro della Camera* da [Luisella ALBANELLA \(PD\) \(/parlamentare/luisella-albanella/686654\)](#)
- [link alla fonte \(http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getPropostaEmendativa.aspx?contenitorePortante=leg.17_eme.ac.leg.17_eme.ac.4741&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:17-4741:null:null:com:05:referente&dataSeduta=20171127&idPro](http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getPropostaEmendativa.aspx?contenitorePortante=leg.17_eme.ac.leg.17_eme.ac.4741&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:17-4741:null:null:com:05:referente&dataSeduta=20171127&idPro)

descrivi insieme agli altri utenti questo emendamento:

qui sotto puoi inserire o modificare la descrizione. Per modificare [effettua il login \(/login\)](#)

[entra per modificare \(/login\)](#)

Inserire qui una descrizione dell'emendamento.

testo emendamento del 27/11/17

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. (Definizione agevolata)

1. Le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato che dimostrino di essere coinvolte in uno stato di grave difficoltà finanziaria ai sensi del comma 2, possono aderire definizione agevolata di cui al comma 3.

2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per «grave difficoltà finanziaria» quando il debito del contribuente è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012 e/o quando il contribuente dimostra la riduzione almeno del 30 per cento del proprio reddito, per almeno uno degli anni dal 2011 al 2016, causato dalla riduzione dell'orario di lavoro o dalla riduzione dello stipendio per cause indipendenti dalla propria volontà e per un periodo temporale non inferiore ad un anno.

3. La definizione agevolata consiste nel pagamento integrale, senza sanzioni e interessi per i ritardati pagamenti, delle imposte dei contributi e dei premi corrispondenti agli imponibili nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2017, accertati dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS e non ancora iscritti a ruolo.

4. Le somme di cui al comma 3, sono ripartite in un numero di rate mensili il cui importo totale annuo non può eccedere il quinto del reddito dichiarato l'anno precedente, salvo l'adesione volontaria da parte del contribuente a versare una somma maggiore.

5. Per i contribuenti che nel 2017 sono nella condizione di essere in cassa integrazione o di essere in mobilità, licenziati, o esodati ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, i pagamenti relativi alle somme di cui al comma 1 sono sospesi per un anno dalla data della richiesta all'Agenzia delle Entrate o all'INPS da parte del contribuente che ne attesti i requisiti.

6. I contribuenti di cui al comma 1, per aderire alla definizione agevolata, sono tenuti a farne richiesta all'Ente accertatore, anche per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2018, che, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 10, dimostri lo stato di grave difficoltà finanziaria.

7. L'Ente accertatore entro 60 giorni dalla notifica comunica con posta raccomandata o per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC), l'accettazione o il rifiuto dell'istanza di cui al comma 6.

8. In caso di accettazione dell'istanza di cui al comma 6, sono sospese le ipoteche, i pignoramenti e i fermi amministrativi eventualmente in essere relativi alle somme di cui al comma 3.

9. Le amministrazioni competenti controllano la veridicità delle istanze presentate ai sensi del comma 6, valutando la situazione patrimoniale e finanziaria di chi accede al beneficio, al fine di verificare l'effettivo stato di bisogno e le cause che lo hanno prodotto. Nel caso fosse accertata una situazione diversa da quella dichiarata dal contribuente, si procede immediatamente alla decadenza dei benefici di cui al presente articolo.

10. L'Agenzia delle entrate e l'INPS, adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le circolari che disciplinano le relative modalità di attuazione, ivi inclusi i criteri atti a dimostrare lo stato di grave difficoltà finanziaria.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

sei favorevole o contrario?



[\(/login\)](#)

[effettua il login per votare \(/login\)](#)

Così ha votato **un** utente

100%

1 utente favorevole ha [votato anche...](#)

0%

Vedi anche ...

- [La lista degli altri emendamenti \(/emendamenti_atto/91951\)](#)
- [La scheda del ddl C.4741 \(/singolo_atto/91951\)](#)